

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2019, concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2019 e valore definitivo per l'anno 2018»;

Visto l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2020, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 ed il periodo gennaio-dicembre 2019 è risultata pari a + 0,5;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020 è risultata pari a - 0,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a + 0,1; 0,0 e + 0,2;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2021, salvo congruaggio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 0,5 dal 1° gennaio 2020.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2020

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO

20A06376

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;



Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280, avente efficacia dall'11 novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal quale risulta che «I dati relativi alla settimana di monitoraggio 16-22 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica. (...) Pertanto (...) è previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella giornata di venerdì 27 novembre 2020» e che «(...) in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 20 novembre, la quasi totalità delle regioni/PA italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile. È raccomandabile con questi livelli di rischio mantenere le misure di restrizione raccomandate fino alla caratterizzazione di uno scenario epidemiologico più favorevole»;

Visto il verbale n. 130 della seduta del 23 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui all'ordinanza del 10 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano per quattordici giorni consecutivi in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive con conseguente nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia autonoma di Bolzano, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2252

20A06541

